



POLIZZA CONVENZIONE

# Inidoneità temporanea o definitiva al servizio per malattia o infortunio

PERSONALE OPERATIVO ENAV





**Generali Italia S.p.A.**  
**Polizza Convenzione INAT - Generali Italia S.p.A.**

**INIDONEITÀ TEMPORANEA O DEFINITIVA AL SERVIZIO  
PER MALATTIA O INFORTUNIO  
DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO  
O DI OPERATORI DEL SERVIZIO INFORMAZIONE VOLO ISCRITTI ALLA FIT CISL**

n. IU7/370131738

<b>Formula</b>	<b>LIGHT</b>	<b>MEDIUM</b>	<b>TOP</b>
<b>Premio mensile</b>	<b>€ 7,50</b>	<b>€ 12,00</b>	<b>€ 18,50</b>
<b>Garanzie</b>			
Inidoneità Temporanea*	€ 30,00	€ 35,00	€ 40,00
Inidoneità definitiva fino a 40 anni	€ 90.000,00	€ 180.000,00	€ 250.000,00
da 41 a 59 anni**	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 200.000,00

\* Le garanzie sopra indicate (inidoneità temporanea e definitiva saranno ridotte del 1/18 per ogni anno di età superiore al 50° e cesseranno il loro effetto al compimento del 60° anno di età dell'assicurato.

**Generali Italia S.p.A.**  
**Polizza Convenzione INAT - Generali Italia S.p.A.**

**INIDONEITÀ TEMPORANEA O DEFINITIVA AL SERVIZIO  
PER MALATTIA O INFORTUNIO**

DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO  
O DI OPERATORI DEL SERVIZIO INFORMAZIONE VOLO ISCRITTI ALLA FIT CISL

n. IU7/370131738

**Il presente Fascicolo informativo, contenente  
- Nota informativa, comprensiva del glossario,  
- Condizioni di assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**

**SOMMARIO**

• Nota Informativa .....	pag.	2
• Condizioni di Polizza.....	pag.	7
- Definizioni .....	pag.	7
- Condizioni di assicurazione.....	pag.	8
- Oggetto della copertura.....	pag.	8
- Ambito di validità della copertura assicurativa .....	pag.	9
- Effetto e durata dell'assicurazione .....	pag.	10
- Obblighi in caso di sinistro .....	pag.	12
- Disposizioni varie .....	pag.	12
- Appendici.....	pag.	13
• Informativa trattamento dati personali .....	pag.	14
• Notizie utili per l'Assicurato.....	pag.	16

---

# NOTA INFORMATIVA

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONI INIDONEITÀ TEMPORANEA O DEFINITIVA AL SERVIZIO PER MALATTIA O INFORTUNIO POLIZZA CONVENZIONE INAT - GENERALI ITALIA SPA

n. IU7/370131738

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

### GLOSSARIO

ASSICURATO .....	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE.....	il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE .....	il soggetto che stipula l'assicurazione.
INDENNIZZO .....	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO .....	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
POLIZZA .....	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO .....	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO .....	la probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO .....	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
MALATTIA.....	ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessita di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici.
STATO PATOLOGICO .....	l'alterazione anatomo-tissutale da cui ha origine il processo morboso, anche se in una fase non ancora clinicamente individuabile.
INIDONEITÀ AL SERVIZIO....	inidoneità dell'Assicurato a svolgere le sue proprie e specifiche mansioni.
TEMPORANEA.....	per un periodo durante il quale l'Assicurato viene assegnato ad altre mansioni lavorative.
DEFINITIVA.....	l'Assicurato non può più espletare le sue specifiche mansioni.
RICOVERO .....	la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura.
SOCIETÀ .....	Generali Italia S.p.A.

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Generali Italia S.p.A. è una impresa di assicurazioni.

- Sede legale: Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
- Recapito telefonico:+39 041 5492 111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com) - indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com)
- L'Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione ed è appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
- collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente e l'Assicurato potranno registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto Euro 11.581.854.000,00; Capitale Sociale Euro 1.618.628.000,00; Totale riserve patrimoniali Euro 9.198.582.000,00. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 4,35 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia all'home page del sito Internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

**Decorrenza dell'Assicurazione:** il rapporto assicurativo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima trattenuta a ruolo stipendio dell'Assicurato, da parte dell'azienda di appartenenza, del premio assicurativo.

**Durata:** il rapporto assicurativo con il singolo Assicurato ha la durata di 1 (uno) anno e in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita 60 giorni prima della scadenza, è prorogata per un anno e così successivamente. Si rinvia all'art. 13 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede la corresponsione di indennità nei casi di malattia o gravi eventi nonché infortunio che l'assicurato subisca durante lo svolgimento delle proprie attività professionali nell'ambito della società di appartenenza, ovvero durante ogni altra attività extra professionale, da cui derivi una inidoneità temporanea al servizio accertata dal servizio sanitario dell'azienda di appartenenza.

#### *Avvertenze*

- La copertura assicurativa contenuta nell'oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia all'art. 6 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

- L'indennizzo spettante viene determinato sulla base dei criteri stabiliti all'art. 4 delle condizioni di assicurazioni cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
- La copertura assicurativa non è prestata per persone di età superiore a 60 anni. Si rinvia all'art. 10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

##### *Avvertenze*

- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all' art. 7 delle condizioni di assicurazione.

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione**

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione. Si rinvia all'art. 7 delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

Esempio di aggravamento del rischio: insorgere di tossicodipendenza.

#### **6. Premi**

Il premio è annuo viene corrisposto in 12 rate mensili con trattenuta a ruolo stipendio dell'Assicurato, da parte dell'azienda di appartenenza, a seguito di delega rilasciata dall'Assicurato a quest'ultima. Si rinvia all'art. 11 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Qualora l'azienda di appartenenza dell'Assicurato non effettui la trattenuta a ruolo stipendio dell'Assicurato del premio, a quest'ultimo è concessa la possibilità di provvedere al pagamento del premio per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione dell'Assicurato alla propria banca di appoggio di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD), per mezzo di bonifico bancario ricorrente, o con bollettino di conto corrente postale con rate mensili (solo per SDD bancario), trimestrali, semestrali o annuali.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bonifico bancario ricorrente o a mezzo SDD la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato al contraente INAT.

#### **7. Diritto di recesso**

##### *Avvertenze*

È facoltà della Società e dell'Assicurato recedere dal contratto. Si rinvia all'art. 16 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### **8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

## 9. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

## 10. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

#### *Avvertenze*

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'INAT entro 20 (venti) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità. Si rinvia all' art. 18 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

### 12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com).

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

### 13. Arbitrato

In caso di controversia fra la Società e l'Assicurato su questioni mediche è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L'arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Si rinvia all'art. 20 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

L'istanza di attivazione dell'arbitrato dovrà essere indirizzata a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchese 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV)  
e-mail: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com)

#### *Avvertenze*

In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)  
Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma  
Fax 06.44.494.313  
e-mail: [generalitalia\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia_mediazione@pec.generaligroup.com)

Generali Italia S.p.A.  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Marco Sesana



.....

**Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - Fax 041 942909 - [www.generali.it](http://www.generali.it) - email: [info@generali.com](mailto:info@generali.com); [pec: generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com); C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

**CONDIZIONI DI POLIZZA**

Generali Italia S.p.A.

Polizza Convenzione INAT - Generali Italia S.p.A.

**INIDONEITÀ TEMPORANEA O DEFINITIVA AL SERVIZIO PER MALATTIA O INFORTUNIO  
DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO  
O DI OPERATORI DEL SERVIZIO INFORMAZIONE VOLO ISCRITTI ALLA FIT CISL  
n. IU7/370131738**

**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- ASSICURATO .....il soggetto il cui interesse, per effetto dell'adesione alla Polizza Convenzione, è protetto dall'assicurazione.
- ASSICURAZIONE .....il contratto di assicurazione.
- CONTRAENTE .....il soggetto che stipula la Polizza Convenzione (INAT).
- INDENNIZZO .....la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- INFORTUNIO .....evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- MALATTIA .....ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici;
- POLIZZA CONVENZIONE .....contratto che definisce le condizioni alle quali verranno prestate le coperture assicurative in favore dei singoli assicurati;
- PREMIO .....la somma dovuta dall'Assicurato alla Società;
- RICOVERO .....la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura;
- RISCHIO .....la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- SINISTRO .....il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
- SOCIETÀ .....Generali Italia S.p.A.;
- STATO PATOLOGICO .....l'alterazione anatomo-tissutale da cui ha origine il processo morboso, anche se in una fase non ancora clinicamente individuabile;
- SFORZO MUSCOLARE .....prestazione muscolare di straordinaria esplicazione di forza per intensità o per rapida iterazione, costituente un atto di forza anomalo (non abituale) per imprevisto fatto esterno e sproporzionato rispetto alle condizioni fisiche di chi lo compie;
- INIDONEITÀ AL SERVIZIO .....inidoneità dell'Assicurato a svolgere le sue proprie e specifiche mansioni;
- TEMPORANEA.....per un periodo durante il quale l'Assicurato viene assegnato ad altre mansioni lavorative;
- DEFINITIVA .....l'Assicurato non può più espletare le sue specifiche mansioni.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Generali Italia S.p.A. e l'INAT - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA TRASPORTI soc. COOP. a.r.l. (di seguito per brevità indicato come INAT) stipulano la presente Polizza Convenzione per la copertura assicurativa dell'inidoneità temporanea o definitiva al servizio per malattia o infortunio (di seguito indicata come Polizza Convenzione).

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

Alla Polizza Convenzione possono chiedere di aderire i dipendenti dell'ENAV che svolgano attività di

controllore del traffico aereo o di operatore del servizio informazioni di volo ovunque insediati ed iscritti alla FIT CISL.

### **Art. 2 - Durata della Convenzione - Proroga tacita**

La presente Polizza Convenzione ha una durata di 1 (uno) anno dalla data di effetto. La stessa si intenderà tacitamente rinnovata per la durata di un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle Parti Contraenti (INAT o Generali Italia S.p.A.) con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza.

### **Art. 3 - Modifiche della Polizza Convenzione**

Le eventuali modifiche della Polizza Convenzione devono essere provate per iscritto.

## **OGGETTO DELLA COPERTURA**

### **Art. 4 - Indennità per inidoneità temporanea e definitiva al servizio**

L'assicurazione viene prestata per la perdita temporanea o definitiva dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di controllore del traffico aereo o operatore del servizio informazioni di volo, ovunque insediato, a seguito di malattia o infortunio subita durante il periodo di validità della presente assicurazione, perdita dichiarata dalla competente autorità designata, in accordo alla normativa in vigore, ad attestare l'idoneità di controllore del traffico aereo o di operatore del servizio informazioni di volo accertata dal Servizio Sanitario della Società di appartenenza, Generali Italia S.p.A. riconosce le seguenti indennità secondo l'opzione scelta:

#### • **Inidoneità temporanea**

In caso di accertata perdita temporanea dell'idoneità psicofisica al servizio di controllore del traffico aereo o operatore del servizio informazioni di volo la Società corrisponde le seguenti indennità:

Opzione	LIGHT	MEDIUM	TOP
Diaria giornaliera	€ 30,00	€ 35,00	€ 40,00
Franchigia		assoluta di gg. 30	

#### • **Inidoneità definitiva**

In caso di accertata perdita definitiva dell'idoneità psicofisica al servizio di controllore del traffico aereo o operatore del servizio informazioni di volo la Società corrisponde le seguenti indennità forfetarie:

Opzione	LIGHT	MEDIUM	TOP
una tantum assicurati fino a 40 anni di età	€ 90.000,00	€ 180.000,00	€ 250.000,00
una tantum assicurati da 41 a 59 anni di età (fino al compimento del 60° anno)	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 200.000,00

- **Le garanzie sopra indicate (inidoneità temporanea e definitiva saranno ridotte del 1/18 per ogni anno di età superiore al 50° e cesseranno il loro effetto al compimento del 60° anno di età dell'assicurato.**
- **Sia per l'inidoneità temporanea al servizio che per l'inidoneità definitiva al servizio le rispettive indennità previste vengono concesse se l'assicurato viene ricollocato, a seguito di infortunio o malattia, con mansioni ridotte o comunque diverse da quelle abituali.**
- **Per i casi di inidoneità temporanea la cui causa sia direttamente o indirettamente riconducibile alla causa che ha determinato precedenti inidoneità ammesse a liquidazione, si applicherà una riduzione del risarcimento previsto pari al 15%, se certificata entro 365 gg. dalla data della precedente dichiarazione di inidoneità. Dopo tale periodo sono ripristinate le normali garanzie.**

**Art. 5 - Cumulo delle indennità**

Le prestazioni previste dall'art. 4 della presente Polizza Convenzione sono cumulabili tra di loro e con le indennità derivanti da altre polizze.

**AMBITO DI VALIDITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA****Art. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non è operante nei casi in cui l'inidoneità:

- sia causata direttamente o indirettamente da guerra o guerra civile, da invasione, da partecipazione attiva o volontaria a sommosse o rivolte di ogni specie, atti di pirateria o sabotaggio; sia causata direttamente o indirettamente dall'esporsi deliberatamente a pericoli eccezionali (salvo i casi di tentativi di salvataggio di vite umane o per evitare la distruzione dell'aereo, degli apparati e/o i beni) o da propri atti criminali;
- sia causata da rischi inerenti la tramutazione del nucleo dell'atomo e/o radiazioni atomiche;
- sia causata dall'assunzione di sostanze tossiche, droghe o narcotici (salvo casi di avvelenamenti acuti da involontaria ingestione o assorbimento di sostanze con l'esclusione in ogni caso dell'uso di droghe e/o narcotici).

**Art. 7 - Persone non assicurabili e aggravamento del rischio**

Fermo restando che sono assicurabili i controllori del traffico aereo e gli operatori del servizio informazione volo alla condizione essenziale che al momento dell'ingresso in garanzia risultino "idonei" allo svolgimento dell'attività così come certificato dalla competente autorità, sono persone non assicurabili coloro che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quale la sindrome maniaco depressiva), sindromi e disturbi mentali organici. Il manifestarsi nell'Assicurato di una di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento del rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del C.C.; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita dall'affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.

**Art. 8 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il mondo intero.

**EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE****Art. 9 - Decorrenza dei rapporti assicurativi**

In conformità con quanto disposto dall'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione nei confronti del singolo assicurato ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata praticata la prima trattenuta a ruolo stipendio dell'assicurato, da parte dell'azienda di appartenenza, del premio assicurativo.

Nel caso in cui la prima trattenuta a ruolo stipendio non sia stata effettuata, per motivi operativi e/o tecnico-informatici dell'Azienda di appartenenza, la garanzia sarà ugualmente operante come sopra purché sia stata data comunicazione alla Società dell'avvenuto disguido; si procederà al recupero della quota.

**Art. 10 - Limite di età**

L'assicurazione potrà essere stipulata da persone che non abbiano compiuto il 60° anno di età e cesserà automaticamente al raggiungimento del 60° anno.

**Art. 11 - Ammontare del premio - Modalità di pagamento**

Il premio annuo/mese per ogni Assicurato, comprensivo di imposta, sarà quello scelto secondo le tre opzioni di seguito indicate:

Premio	LIGHT	MEDIUM TOP			
Annuo			€ 90,00	€ 144,00	€ 222,00
Mensile			€ 7,50	€ 12,00	€ 18,50

L'importo della rata mensile viene trattenuto a ruolo stipendio dell'Assicurato dall'azienda di appartenenza dell'Assicurato stesso, a seguito di delega rilasciata da quest'ultimo all'azienda di appartenenza. Quest'ultima mette detto importo a disposizione del Contraente INAT il quale è tenuto a versarlo alla Società entro novanta giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata mensile. Nel caso in cui l'azienda di appartenenza dell'Assicurato abolisse, con provvedimento amministrativo, la trattenuta a ruolo stipendio dell'Assicurato a mezzo delega già disposta a favore dell'INAT, la Società provvederà a comunicare agli Assicurati le modalità per la continuazione dell'obbligo contrattuale del pagamento del premio che, in tal caso, dovrà essere effettuato in rate trimestrali anticipate. Qualora l'azienda di appartenenza dell'Assicurato non effettui la trattenuta a ruolo stipendio dell'Assicurato del premio, a quest'ultimo è concessa la possibilità di provvedere al pagamento del premio per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione dell'Assicurato alla propria banca di appoggio di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD), per mezzo di bonifico bancario ricorrente, o con bollettino di conto corrente postale con rate mensili (solo SDD bancario), trimestrali, semestrali o annuali. Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bonifico bancario ricorrente o a mezzo SDD la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato al contraente INAT. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio all'art. 1901 C.C.

#### **Art. 12 - Dipendenti con contratto di lavoro part-time**

La garanzia è operante purché sia stato effettuato, a mezzo trattenuta sul ruolo stipendio dell'Assicurato da parte dell'azienda di appartenenza, il pagamento della relativa rata di premio. Se la trattenuta sul ruolo stipendio dell'Assicurato non può essere garantita mensilmente dal tipo di contratto part-time dell'Assicurato stesso, si potrà aderire alla Polizza Convenzione con le altre modalità indicate all'art. 12.

#### **Art. 13 - Durata della garanzia - Proroga tacita**

##### **Cessazione della garanzia in caso di estinzione della Polizza Convenzione**

Il rapporto assicurativo con il singolo Assicurato, salvo quanto previsto dai successivi Artt. 14 (cessazione dell'assicurazione per risoluzione del rapporto di lavoro) e 15 (recesso in caso di sinistro), ha la durata di 1 (uno) anno dalla data di inizio dell'assicurazione (Art.9). Allo scadere del predetto periodo di un anno il rapporto assicurativo si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di un anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza. L'eventuale estinzione della Polizza Convenzione (per mancato rinnovo alla scadenza o per rescissione) non avrà alcun effetto sulla durata del rapporto assicurativo con il singolo Assicurato iniziato anteriormente, che resta comunque fissata in un anno dalla data di inizio dell'assicurazione (art.9); in tal caso, tuttavia, la copertura assicurativa nei confronti del singolo Assicurato cesserà senza bisogno di disdetta alla scadenza dell'anno. L'INAT si impegna a comunicare tempestivamente con raccomandata R.R., ai singoli assicurati ed ai loro datori di lavoro, l'eventuale estinzione della Polizza Convenzione e dei singoli rapporti.

#### **Art. 14 - Interruzione della garanzia assicurativa**

La garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi di aspettativa dal servizio senza trattenuta a ruolo stipendio dell'Assicurato e riprende vigore non appena cessate le cause di sospensione. Se alla ripresa del servizio per cause dipendenti da motivi operativi e/o tecnico - informatici dall'azienda di appartenenza dell'Assicurato non viene effettuata la trattenuta sul suo ruolo stipendio, e sempreché risulti dai registri dell'azienda di appartenenza dell'Assicurato che quest'ultimo ha ripreso il servizio, la garanzia assicurativa sarà ugualmente operante, ovviamente con recupero delle rate di premio per le quali, a causa dei suddetti motivi operativi e/o tecnico - informatici, non siano stati trattenuti i relativi importi dal ruolo stipendio dell'Assicurato. Parimenti, la garanzia assicurativa è sospesa durante i periodi nei quali,

per altri motivi inerenti il contratto di lavoro, l'Assicurato non percepisca lo stipendio dall'azienda di appartenenza o lo percepisca in maniera ridotta tale da superare la quota dello stipendio che per legge è cedibile a favore delle ritenute volontarie.

**Art. 15 - Cessazione del rapporto assicurativo per risoluzione del rapporto di lavoro**

Il rapporto assicurativo cessa automaticamente con la risoluzione del rapporto di lavoro dell'Assicurato con l'azienda di appartenenza.

**Art. 16 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata.

**Art. 17 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili.

---

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

---

**Art. 18 - Denuncia del sinistro - Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve:

- a) nel caso di accertata inidoneità definitiva o temporanea a svolgere l'attività di controllore del traffico aereo o di operatore del servizio informazioni di volo, l'Assicurato entro 20 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'esito della visita, dovrà darne comunicazione scritta alla Società contraente INAT (Istituto Nazionale Assistenza Trasporti) in Roma Largo Carlo Salinari 18 - 00142, indicando le ragioni che hanno determinato tale inidoneità e fornendo copia autentica delle comunicazioni;
- b) consentire, in ogni caso, alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti, anche di carattere medico sulla persona dell'Assicurato fornendo copia di eventuali cartelle cliniche e di ogni altro documento medico e non, ritenuti, ad insindacabile giudizio della stessa, necessari ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo.
- c) inviare dichiarazione del datore di lavoro attestante la presenza in servizio con mansioni ridotte o comunque diverse da quelle abituali durante il periodo di inidoneità temporanea accertata.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

**Art. 19 - Controversie**

Precisato il fatto che la inidoneità al servizio deve sempre risultare da apposita certificazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente dell'azienda di appartenenza dell'Assicurato, in caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro la Società e l'Assicurato possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma ed ai sensi delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

**Art. 20 - Liquidazione dell'indennizzo**

La liquidazione dell'indennizzo avrà luogo previa presentazione alla Società della certificazione definitiva rilasciata dall'autorità sanitaria competente dell'azienda di appartenenza dell'Assicurato, indicante la durata temporanea o definitiva della inidoneità al servizio nonché la dichiarazione attestante la presenza in servizio dell'Assicurato durante il periodo di inidoneità temporanea.

In caso di morte dell'Assicurato la Società sarà obbligata verso gli aventi diritto unicamente per i capitali assicurati con la presente polizza, se ancora da pagare al momento del decesso, e nel caso in cui la morte avvenga durante l'espletamento dell'iter previsto finalizzato alla dichiarazione di inidoneità temporanea o definitiva da parte dei competenti organi, o per malattie rientranti tra quelle invalidanti l'idoneità, così come stabilito dalla normativa di riferimento per le quali non sia stato possibile avviare l'iter previsto finalizzato alla dichiarazione di inidoneità (es. malattie fulminanti etc).

**DISPOSIZIONI VARIE****Art. 21 - Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

**Art. 22 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 23 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

GENERALI ITALIA S.P.A.



IL CONTRAENTE

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente, ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni che regolano l'assicurazione:

- art. 6 rischi esclusi
- art. 8 persone non assicurabili
- art. 10 decorrenza dei rapporti assicurativi
- art. 11 limite di età
- art. 12 ammontare del premio e modalità di pagamento
- art. 14 durata della garanzia e proroga tacita
- art. 19 denuncia del sinistro - obblighi dell'assicurato
- art. 20 controversie
- art. 21 liquidazione dell'indennizzo

IL CONTRAENTE

*[Handwritten signature]*

**MOD. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 001**

AGENZIA DI ROMA SALINARI COD. IU7 00  
 POLIZZA N. 370131738 MODELLO 145  
 CONTRAENTE: INAT  
 DATA DI EMISSIONE: 01/02/2017

**TESTO APPENDICE INAT**

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza in termini, si precisa quanto segue:

a parziale deroga di quanto indicato nel frontespizio di polizza i modelli I94 N. 01/02/03 e il modello I45CLAUS, devono intendersi nulli e sostituiti integralmente dal mod. X005.

Fermo ed invariato il resto.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

*P. P. P.*  
 I.N.A. I  
 Carlo Santini  
 00142 Roma  
 Nazionale Assicurazioni

**MOD. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 002**

AGENZIA DI ROMA SALINARI COD. IU7 00  
 POLIZZA N. 370131738 MODELLO I45  
 CONTRAENTE: INAT  
 DATA DI EMISSIONE: 06/02/2017

**PRECISAZIONE INAT - INFORMATORI METEREOLGICI**

A parziale deroga di quanto indicato nell'art. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione, deve intendersi compreso in polizza anche il Personale Informatori Metereologici, purché dipendenti Enav iscritti alla Fit Cisl.

Fermo ed invariato il resto.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

*P. P. P.*  
 I.N.A. I  
 Carlo Santini  
 00142 Roma  
 Nazionale Assicurazioni

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679  
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  
(di seguito, per brevità "Regolamento" o "REG. UE")*

**Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti o acquisiti da terzi<sup>(1)</sup> sono trattati da Generali Italia s.p.a. in qualità di Titolare del trattamento e da Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Soc. coop. a r. l. (di seguito anche INAT), in qualità di Titolare autonomo, nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati, (i) al fine di rilevare i Suoi bisogni ed esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio per prestare la consulenza; (ii) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di anticiriclaggio); (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati, (iv) per l'assistenza, la gestione e la liquidazione di eventuali sinistri (v) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (vi) per comunicare i Suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto di INAT o per la esecuzione dei contratti in essere<sup>(2)</sup>. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali cui ai punti (i), (ii), (iii) (iv) e (vi) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte di INAT e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (v) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse di INAT a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude all' INAT di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

**Utilizzo dei dati per l'erogazione del servizio FEA**

La informiamo inoltre che, qualora aderisca al servizio di firma elettronica avanzata (FEA), INAT tratterà anche i Suoi dati biometrici<sup>(3)</sup> sempre per le finalità sopra indicate. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati biometrici per l'erogazione del servizio FEA è costituita dal Suo consenso esplicito e facoltativo, senza il quale il trattamento non potrà avere luogo e, di conseguenza non potrà essere erogato il servizio FEA. Il trattamento dei Suoi dati biometrici è dunque finalizzato alla sola erogazione del servizio FEA funzionale a consentirLe la firma di documenti e contratti legati a prodotti e servizi assicurativi offerti da INAT. Nel caso non acconsentisse a tale trattamento, potrà comunque beneficiare dei servizi assicurativi sebbene soltanto attraverso modalità non dematerializzate. Le modalità di trattamento dei dati biometrici sono dettagliate nelle condizioni contrattuali di fornitura del Servizio.

**Utilizzo dei dati a fini accessori ad attività contrattuali**

Le informiamo inoltre che può autorizzare INAT a trattare i Suoi dati personali - da Lei forniti e/o acquisti anche da terzi<sup>(1)</sup> (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute ed i dati biometrici) - per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per comunicare i suoi dati personali a società del Gruppo e non per la prestazione di servizi non assicurativi;
- 2) per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi offerti, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi offerti da altre società;
- 3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

**Tempi di conservazione dei dati**

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per i quali sono trattati da INAT, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) **per le finalità contrattuali e di erogazione del servizio FEA:** per tutta la durata dei rapporti in essere e, in

conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;

b) **per le finalità accessorie alle attività contrattuali**, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta.

### **Comunicazione dei Dati**

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE<sup>(4)</sup>.

### **Trasferimento dei dati all'estero**

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa<sup>(6)</sup> alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

### **Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa**

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, INAT potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet di INAT: [www.inat.it](http://www.inat.it).

### **Diritti dell'interessato**

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso INAT e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini accessori a quelli contrattuali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate

Ai fini dell'esercizio dei Suoi diritti di interessato potrà rivolgersi a:

Istituto Nazionale Assistenza Trasporti soc. coop. a r. l., Largo Carlo Salinari n. 18, 00142 Roma (RM),  
e-mail: [presidenza@inat.it](mailto:presidenza@inat.it) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a [r.cintori@dpaconsulting.it](mailto:r.cintori@dpaconsulting.it).

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

### **NOTE:**

1. INAT tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati previsti nel Profilo Cliente, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In

- aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, INAT potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
  3. Tali dati sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. A titolo esemplificativo, dati per elaborare immagine, ritmo, velocità, accelerazione e movimento delle soluzioni di firma elettronica avanzata.
  4. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
  5. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

## CONTATTI, SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE

- **Sede Centrale:** Largo Carlo Salinari 18 - 00142 Roma
- **Contatti:** Centralino: 06-515741  
Sinistri: 06-515741 selezione 4 (int. FS 970-65130)  
Assistenza: 06-515741 selezione 1
  
- **Sito Web:** [www.inat.it](http://www.inat.it)
- **Mail:** Sinistri: [sinistri\\_inat@agenzia specialefl.it](mailto:sinistri_inat@agenzia specialefl.it)  
Assistenza: [info@inat.it](mailto:info@inat.it)  
Pec: [inat@pec.agenzia specialefl.it](mailto:inat@pec.agenzia specialefl.it)
  
- **Sedi Periferiche:**
  - Foligno:  
c/o O.G.R. Foligno - Tel. 0742-342906
  - Milano:  
Stazione Porta Garibaldi, binario1 - Tel. 02-63716222 (int. FS 912-6222)
  - Napoli:  
Stazione Napoli Centrale, lato binario 1 - Tel. 081-284685 (int. FS 985-2509)
  - Reggio Calabria:  
Stazione Centrale (zona commerciale) - Tel. 0965-812861 (int. FS 903-2112)

## IN CASO DI INIDONEITÀ TEMPORANEA O DEFINITIVA AL SERVIZIO, COSA BISOGNA FARE?

### Modalità denuncia sinistro:

**Modalità WEB:** Iscrivendosi all'area MYINAT, disponibile nel sito web: [www.inat.it](http://www.inat.it), è possibile procedere, previa scansione della documentazione, alla denuncia di un sinistro; nonché al completamento della pratica in modo: sicuro, rapido, preciso ed economico.

Documenti necessari da inviare in allegato su "MYINAT":

- Denuncia Sinistro format da compilare su "MYINAT"
- Copia certificato Ufficio Sanitario datore di lavoro attestante la posizione di "inidoneità temporanea/definitiva" allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica e servizio temporaneo in altra mansione (mansioni ridotte)
- Copia certificazione sanitaria attestante la condizione patologica per cui è stata dichiarata la "inidoneità temporanea/definitiva" alla qualifica
- Copia certificato Ufficio Sanitario datore di lavoro attestante la cessazione dell' "Inidoneità Temporanea" e rientro nella mansioni proprie della qualifica
- Consenso Privacy a favore di Generali Italia (disponibile su "MYINAT") da restituire debitamente compilato e firmato corredato da scansione valido documento di identità
- Eventuale, ulteriore, documentazione (esempio Cartelle Cliniche) richieste dalla Società Generali Italia al fine del corretto completamento dell'iter di accertamento di indennizzabilità.

In tal modo: l'Assicurato potrà seguire, in tempo reale, l'andamento dell'iter liquidativo della pratica. Verificare, in maniera autonoma, la propria posizione assicurativa e contattare, nell'arco dell'intera giornata anche tramite la funzione "sportello amico", i nostri uffici ottenendo risposta ad ogni sua esigenza.

**Oppure:** Raccomandata R/R indirizzata a INAT Largo Carlo Salinari 18 cap 00142 Roma o; Agenzia Generale Speciale di Roma Salinari Largo Carlo Salinari 18 cap 00142 Roma oppure; Generali Italia Via Marocchese 14 cap 31021 Mogliano Veneto (TV).

Documenti necessari:

- Denuncia Sinistro: modello base disponibile sul sito [www.inat.it](http://www.inat.it) - funzione "MYINAT - previa registrazione.
- Copia certificato Ufficio Sanitario datore di lavoro attestante la posizione di "inidoneità temporanea/definitiva" allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica e servizio temporaneo in altra mansione (mansioni ridotte)
- Copia certificazione sanitaria attestante la condizione patologica per cui è stata dichiarata la "inidoneità temporanea/definitiva" alla qualifica
- Copia certificato Ufficio Sanitario datore di lavoro attestante la cessazione dell' "Inidoneità Temporanea" e rientro nella mansioni proprie della qualifica
- Consenso Privacy a favore di Generali Italia da restituire debitamente compilato e firmato.
- Eventuale, ulteriore, documentazione (esempio Cartelle Cliniche) richieste dalla Società Generali Italia al fine del corretto completamento dell'iter di accertamento di indennizzabilità.

www.inat.it

per una gestione veloce e puntuale del sinistro



Nella vita ci sono momenti che devono essere garantiti e tutelati, l'INAT sarà sempre al fianco dei lavoratori per assolvere ai principi che sono alla base delle sue origini.

Consulta il nostro sito per ogni informazione sui prodotti disponibili ed accedi registrandoti, nell'area personale "My Inat" dove, oltre a verificare la posizione assicurativa, **potrai procedere in maniera più rapida ed economica alla denuncia, istruzione e completamento di una pratica sinistro**; il tutto fruendo con immediatezza individuale, dell'assistenza personale.

Per una migliore assistenza, vi invitiamo ad inviarci una mail all'indirizzo **noicisiamo@agfl.it** indicando:

- Generalità
- Recapiti
- Motivo della richiesta



**ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA TRASPORTI**

*Polizze assicurative ad alto valore sociale per i lavoratori dei trasporti e i loro familiari.*

**WWW.INAT.IT** con la NUOVA Home Insurance **Area Clienti MyInat**

Largo C. Salinari, 18 - 00142 Roma - Tel. 06.515741

**Assistenza clienti:**

Tel. 06.515741 selezione 1  
inat@pec.agenziaspecialefl.it

**Ufficio Sinistri:**

Tel. 06.515741 selezione 1  
sinistri\_inat@pec.agenziaspecialefl.it  
sinistri\_inat@agenziaspecialefl.it

**RC Auto:**

Tel. 06.515741 selezione 3  
rcauto@agenziaspecialefl.it

Seguici anche sui social



INAT - Istituto Nazionale Assistenza Trasporti



inat\_ist.naz.ass.trasporti